

ACCORDO
ex-art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

DI

Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

TRA

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MAT*TM), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, con la:

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (di seguito DG SVI o MAT*TM – DG SVI) per l'attività amministrativa e contabile, per la quale interviene la Dott.ssa Paolina Pepe Dirigente della Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali domiciliata in Roma, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto,

E

La Città metropolitana di Reggio Calabria nella persona del delegato alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti Dott. Riccardo Mauro, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Rappresentante Legale dell'Ente.

(nel seguito indicate congiuntamente come le Parti)

VISTO

il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 827;

il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

l'articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

il Decreto Legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della Programmazione Economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94” e le relative circolari attuative dell'ex-Ministero del Tesoro;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

il D.P.C.M. 10 luglio 2014 n. 142 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”, dispone la nuova articolazione, del dicastero, in sette Direzioni Generali istituendo, nell'articolo 9, la “Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali”;

il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n.8 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, con il quale si dispone la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione pubblicato presso la GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019;

il decreto-legge del 19 settembre 2019 che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; che nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del richiamato DPCM,

è necessario garantire le linee di attività di competenza della ex Direzione Generale SVI;

la legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n.62). “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

il Decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” Supplemento ordinario n. 63 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale;

il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 20 marzo 2019 reg. 1 fgl 457, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'attività amministrativa per la gestione del Ministero per l'anno 2019;

il DPCM del 13 maggio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 11 giugno 2019 registro 1 foglio 1811, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della “Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali”;

la Direttiva di II Livello della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi internazionali, registrato presso l'UCB in data 03/04/2019 n. 80 presso l'Ufficio Centrale del Bilancio, con la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui alla Divisione I;

il Decreto Direttoriale n. 10929 del 3/11/2017 registrato presso la Corte dei Conti il 04/12/2017 reg. 1 foglio 4564 con cui la Dott.ssa Paolina Pepe è stata nominata Direttore della Divisione I “Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali” della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali”;

la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;

la comunicazione della Commissione Europea dal titolo “Prossimi passi per un futuro sostenibile in Europa – l'azione Europea per la sostenibilità”

[COM(2016)739 final, del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia che l'UE è pienamente impegnata nell'attuazione dell'agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, insieme ai suoi Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà;

le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea “Uno sviluppo sostenibile per l'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda Europea per lo sviluppo sostenibile” (10500/17), del 19 giugno 2017, che sottolinea l'impegno dell'UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e la necessità di innalzare i livelli dell'impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica nell'affrontare gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli;

la presentazione da parte dell'Italia del proprio percorso di attuazione dell'Agenda 2030 alla quinta Sessione Foro Politico di Alto Livello presso le Nazioni Unite, che si è tenuto a luglio 2017;

l'approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 34 “Norme tecniche, organizzative e integrative”, il quale prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, le Regioni e le Province autonome si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale;

la Legge 4 agosto 2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli indicatori di benessere equo e sostenibile;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

il Decreto n. prot. 334 del 26 luglio 2019 relativo all'Avviso pubblico rivolto alle città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. per definire strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, il MATTM - DG SVI intende attivare una collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, che siano orientate all'attuazione dell'Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali con riferimento alla dimensione sociale, ambientale ed economica della sostenibilità.

il capitolo 7953 P.G. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Azione 3 “interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile”;

la manifestazione di interesse Prot. n. 0008516 del 25-09-2019, corredata della rispettiva proposta di intervento;

PREMESSO CHE

il MATTM è istituzionalmente deputato ad assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

la Delibera CIPE n. 108/2017 prescrive la necessità che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare costituisca un tavolo inter-istituzionale, composto dalle Regioni e dalle Province autonome, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli altri Ministeri, secondo le materie di competenza, ai fini dell'affinamento dei contenuti della Strategia e per l'identificazione delle necessarie azioni di coordinamento;

è intenzione del MATTM allargare il coinvolgimento istituzionale alle Città metropolitane.

RITENUTO CHE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;

il MATTM e le Città metropolitane coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso:

- a) la loro declinazione a livello delle Città metropolitane;
- b) la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali;
- c) la potenziale definizione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate;
- d) la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che tengano conto del contributo delle Regioni, delle Province autonome e delle Città metropolitane in tal senso;
- e) il pieno coinvolgimento della società civile.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato relativo alla Proposta di intervento che ne definisce, altresì, il relativo contenuto. È fatta salva la possibilità per le Parti di introdurre le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione dell'Accordo stesso.
3. A tal fine sarà sufficiente che le suddette integrazioni e/o modifiche siano previamente condivise dalle Parti attraverso il mero scambio di intenti che potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Art. 2

Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile.
2. Il MATTM supporta le strutture della città metropolitana impegnate negli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alla definizione dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile.

Art. 3

Oggetto e Attività progettuali

1. Le attività dirette alla realizzazione del progetto, sulla base delle categorie previste da avviso, si articolano, ai sensi del presente Accordo, nelle aree di intervento di seguito specificate:

Categoria A – Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile

- A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale;
- A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali.

Categoria B – Coinvolgimento della società civile

- B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i fora regionali per lo sviluppo sostenibile;
- B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile.

Categoria C – Definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e integrazione con il piano strategico metropolitano

- C1. Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il piano strategico metropolitano;
- C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Art. 4

Compiti ed obblighi delle Parti

1. Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

Il MATTM- DG SVI si impegna a:

- curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all'attuazione del presente Accordo;
- vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- assicurare il proprio contributo economico, tecnico, scientifico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività individuate nel progetto;
- mettere a disposizione le proprie strutture eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali;
- creare nel proprio sito una pagina dedicata all'attuazione delle strategie delle Regioni, delle Province Autonome e delle città metropolitane per la divulgazione dei dati e dei risultati raggiunti unitamente alla promozione di eventi divulgativi;
- assicurare il confronto metodologico con le Regioni, le Province autonome e le città metropolitane per il supporto alla elaborazione e all'attuazione delle loro strategie;
- mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali di coinvolgimento della società civile e di gestione del Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile;
- mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali attualmente in essere in merito alla definizione degli indicatori per la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in accordo con le Amministrazioni centrali e gli istituti di ricerca coinvolti.

La Città metropolitana di Reggio Calabria si impegna a:

- assicurare la realizzazione delle attività di cui alla proposta di intervento e meglio descritte nell'Allegato 3, anche attraverso la messa a disposizione di proprie strutture, attrezzature, mezzi e/o personale;
- consentire i controlli necessari alla verifica, da parte del MATTM- DG SVI, del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti, nonché della congruità e conformità delle spese sostenute di cui dovrà trasmettere la relativa documentazione.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. Il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività sono affidati ai Responsabili operativi di cui all'art. 6, i quali hanno, in particolare, il compito di definire operativamente e concordare il contenuto della collaborazione e le relative modalità attuative, in base a quanto indicato nel progetto di cui all'Allegato 3.

Art. 6

Responsabili operativi

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività di cui all'art. 3, è assicurata da un Responsabile e da uno o due Referenti tecnici per ciascuna Parte.
2. Per DG SVI il Responsabile è individuato nella Dott.ssa Paolina Pepe e il Referente tecnico nell'Arch. Mara Cossu.
3. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il Responsabile è individuato nel Dott. Francesco Macheda e il Referente tecnico nella Dott.ssa Maria Lea Pia Quattrone.
4. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise.
5. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte. a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10.

Art. 7

Durata delle attività

1. Le attività, indicate dettagliatamente nell'allegato A, saranno avviate entro e non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, fermo restando quanto riportato all'art. 17 in merito all'efficacia dell'Accordo.
2. La Città metropolitana di Reggio Calabria si impegna a comunicare alla DG SVI la data di effettivo avvio delle attività, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sviavvisocm@pec.minambiente.it.
3. Le suddette attività dovranno essere concluse entro e non oltre i 18 mesi dal loro avvio.
4. È prevista la possibilità di prorogare la durata del presente accordo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, solo su richiesta motivata della Città metropolitana da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 10 e previa approvazione da parte del MATTM- DG SVI. Tale proroga non potrà, comunque, superare i 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio delle attività.

Art. 8
Oneri finanziari

1. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato 3 ammonta a euro 200.000 che ciascuna Parte si impegna a sostenere nella misura di seguito indicata.
2. La Città metropolitana di Reggio Calabria partecipa attraverso una quota parte del 10,75 % del costo complessivo, pari ad euro 21.500 sulla base della tabella di determinazione dei costi, allegata al presente atto. La restante parte pari ad euro 178.500 è conferita alla Città metropolitana di Reggio Calabria dal MATTM - DG SVI a valere sul capitolo 7953 P.G. 2, con le modalità indicate nel successivo articolo 9.
3. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
4. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
5. La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è riportata in Allegato 3.
6. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico della Città metropolitana, senza alcun rimborso da parte del MATTM.

Art. 9
Rendicontazione

1. Il MATTM procederà all'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore della Città metropolitana di Reggio Calabria con le seguenti modalità:
 - prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi alla sottoscrizione dell'accordo, compatibilmente con le disponibilità in bilancio del MATTM dei relativi stanziamenti ;
 - seconda tranche, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi entro il nono mese successivo alla data di avvio dell'attività;
 - terza tranche, a saldo e pari al restante 20% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi a conclusione delle attività previste nel progetto di cui Allegato 3 e previa verifica finale dell'ammissibilità delle spese sostenute.

2. Gli importi relativi alla seconda e terza tranche verranno erogati previa presentazione e valutazione da parte del MATTM di:
 - a. una relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà predisposta dall'Amministrazione al fine di facilitare tale adempimento;
 - b. una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della spesa sostenuta, redatta attraverso l'utilizzo di apposito format fornito dall' Amministrazione.
3. Ai fini della erogazione della seconda tranche, i documenti di cui ai punti 2 a. e 2 b. dovranno pervenire al MATTM entro e non oltre l'ottavo mese successivo alla data di avvio delle attività, esclusivamente tramite invio all'indirizzo pec di cui all'art. 10.
4. In ogni caso, ai documenti di cui al punto 2a dovranno essere allegati o forniti tramite apposito collegamento web, i documenti, rapporti e prodotti delle attività di cui al presente Accordo.
5. Ai fini dell'erogazione della seconda e terza tranche, le spese sostenute dovranno essere documentate mediante allegazione di fatture, ricevute e simili, conformi alla normativa in materia fiscale.
6. La Città metropolitana, con riferimento alle attività di competenza, trasmette la documentazione richiesta, dandone comunicazione al MATTM - DG SVI - Div. I all'indirizzo pec di cui all'art. 10.
7. I pagamenti di cui sopra avverranno tramite versamento sul conto di Tesoreria n° 60828, intestato alla Città metropolitana di Reggio Calabria.
8. La Città metropolitana assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
9. I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti informatici per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
10. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Art.10

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sviavvisocm@pec.minambiente.it.

Art. 11

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art.12

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
2. Il presente Accordo si intenderà sciolto nel caso di revoca del finanziamento per mancata realizzazione nei termini di cui all'art. 7, in tutto o in parte delle attività previste. In tal caso, la Città metropolitana dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, la quota di finanziamento percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la rivalutazione monetaria.

Art.13

Riservatezza e Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del

presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 14

Responsabilità

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 15

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 16

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla l. n. 241/1990 ed ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 17

Efficacia dell'Accordo e registrazione

1. L'Accordo è efficace per le Parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e gli impegni finanziari del progetto, le attività previste dal presente Accordo sono impegnative per le Parti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della comunicazione dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.

Per il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare

Dott.ssa Paolina Pepe
(firmato digitalmente)

Per la Città metropolitana di
Reggio Calabria

Dott. Riccardo Mauro
(firmato digitalmente)